

macpal

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI



INFORMATIVA SETTIMANALE

N°36

23/10/2023

INDICE ARGOMENTI:

- PUBBLICATO IL DECRETO SANZIONI PER MANCATA CERTIFICAZIONE COVID-19
- BILANCIO DI PREVISIONE: I TETTI DI SPESA ABROGATI
- POSSIBILE A DICEMBRE ANTICIPO AUMENTO DEL RINNOVO DEI CONTRATTI
- COSTITUZIONE FPV DELL'INTERO QUADRO ECONOMICO PER IL PFTE
- NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
- ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI
SEZIONE "RICORDIAMO"

IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.a.s. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva), svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di pigal s.r.l.)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **Macpal Tributi S.r.l.** svolge il **supporto agli uffici tributari** degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.



IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

Macpal Organizza un corso di Alta formazione 2023 ad oggetto:

IL RUOLO DEL REVISORE ED IL QUADRO DEI CONTROLLI IN TEMA DI PERSONALE, LE DECISIONI DEGLI ENTI LOCALI ED I CONTROLLI DEL REVISORE

Il Corso, in modalità e-learning sulla piattaforma *Bluenext*, è suddiviso in due parti con le seguenti date:

- **06 Novembre 2023** dalle ore 14:00 alle ore 19:00 - Relatore: **Dott. Marco Rossi**
- **15 Novembre 2023** dalle ore 14,00 alle ore 19,00 - Relatore: **Avv. Giuseppe Panassidi**

Il corso è aperto anche agli iscritti al Registro dei **Revisori Contabili** ed ai **Responsabili finanziari degli enti locali**.

La preventiva iscrizione al corso è **OBBLIGATORIA** ed il costo di partecipazione è di € 60,00, Esente IVA.

Per comunicazioni e/o informazioni relative alla partecipazione si prega di contattare il n. **0173-799526**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

PUBBLICATO IL DECRETO SANZIONI PER MANCATA CERTIFICAZIONE COVID-19

Con il Decreto 16 ottobre 2023 il Ministero dell'Interno ha definito gli elenchi degli **enti soggetti a sanzione** per non aver inviato o aver inviato in ritardo, rispetto alla scadenza fissata al 31 maggio 2023, la Certificazione COVID-19 relativa all'anno 2022.

Gli enti sanzionati sono distinti tra Comuni ed Unioni di Comuni e Comunità Montane e gli elenchi specificano l'entità della sanzione e le quote che verranno recuperate nel corso del triennio 2024/2026:

- Sanzione pari all'80% delle risorse attribuite a titolo di Fondo art. 106 per invio tardivo ma entro il 30 giugno 2023 (All. 1 e All. 2);
- Sanzione pari al 90% delle risorse attribuite a titolo di Fondo art. 106 per invio tardivo effettuato tra il 1° luglio ed il 31 luglio 2023 (All. 3 e All. 4);
- Sanzione pari al 100% delle risorse attribuite a titolo di Fondo art. 106 per invito tardivo effettuato dopo il 31 luglio e per mancato invio (All. 5 e All. 6).

A proposito della certificazione Covid-19 ricordiamo che con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il M.E.F., **da adottarsi entro il 31 ottobre 2023** saranno individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021 e le **eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato**.

Solamente nel caso di cui sopra nel mese di novembre 2023, gli enti locali applicheranno avanzo vincolato 2022 derivante da fondi covid, per contabilizzare la restituzione al Ministero dell'Interno; non sarà necessario effettuare nessuna altra certificazione, ma semplicemente recepire l'importo a conguaglio definito dal Ministero, salvo eventuale opposizione.

Ritourneremo sull'argomento dopo la pubblicazione del sopracitato Decreto.



BILANCIO DI PREVISIONE: I TETTI DI SPESA ABROGATI

Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2024-2026 ricordiamo per **promemoria** che non sono più vigenti molti limiti di spesa con decorrenza dall'anno 2020 per tutti gli enti. I "tetti di spesa annua" hanno accompagnato i bilanci di previsione, e conseguentemente i rendiconti di esercizio, per oltre un decennio e si tratta principalmente di quelli previsti dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010; sono stati abrogati, in particolare dall'art. 57 comma 2 lett. b) D.L. 124/2019 convertito nella Legge 157/2019 i seguenti commi:

- art. 6, comma 7: limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza nella misura del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009**. Precisiamo che l'abrogazione non ha toccato in alcun modo l'obbligo di cui all'art. 3, comma 55 della L. 244/2007 che prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal proprio consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Tuel. L'approvazione di tale elenco, che di norma avviene contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione continua ad essere pertanto dovuta;
- art. 6, comma 8: limiti di spesa per **relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nella misura del 20% della spesa dell'anno 2009**;
- art. 6, comma 9: **divieto di effettuare sponsorizzazioni**;
- art. 6, comma 12: limiti delle spese per **missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009**;
- art. 6, comma 13: limiti delle spese per **formazione del personale per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009**;

Sono altresì stati abrogati sempre dalla citata Legge 157/2019:

- art. 5, comma 2 del decreto legge n. 95/2012: limiti di spesa per **l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011**;
- art. 27, comma 1 del decreto legge n. 112/2008: obbligo di **riduzione del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni**;
- art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007: **obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio**, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- art. 12, comma 1 ter del decreto legge n. 98/2011: **vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali**;
- art. 24 del decreto legge n. 66/2014: **vincoli procedurali in materia di locazione e manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

POSSIBILE A DICEMBRE ANTICIPO AUMENTO DEL RINNOVO DEI CONTRATTI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023 è stato pubblicato il D.L. 18 ottobre 2023 n. 145 ("Anticipi") recante misure urgenti in materia economica e fiscale con norme che interessano anche gli Enti Locali.

Compito del decreto è appunto quello di "anticipare" a quest'anno una quota di spesa prevista per il prossimo anno, con l'obiettivo di liberare margini per la manovra 2024.

Fra le spese spostate ci sono anche due miliardi per il rinnovo dei contratti pubblici del 2022/2024: questo fondo servirà a portare nelle buste paga una nuova tantum sotto forma di **anticipo del rinnovo contrattuale**.

Infatti l'art. 3, comma 1 prevede che *"nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle Amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, del relativo importo annuale moltiplicato per un coefficiente pari a 6,7, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto importo non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85"*.

Questo anticipo si configura come un incremento dell'indennità di vacanza contrattuale (oggi limitata allo 0,5% dello stipendio tabellare) spettante al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salva l'effettuazione di eventuali successivi conguagli, riconosciuto retroattivamente per l'intero anno 2023 e distribuito a fine anno.

Purtroppo dall'importo stanziato (circa 2 miliardi) sono esclusi gli enti territoriali che **"possono" coprire i rinnovi contrattuali con i propri fondi di bilancio** e, conseguentemente, **i dipendenti potranno ricevere l'aumento solo se gli enti avranno le disponibilità finanziarie per garantirlo.**





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

COSTITUZIONE FPV DELL'INTERO QUADRO ECONOMICO PER IL PFTE


La FAQ n. 53 del 18 ottobre 2023 di Arconet fornisce chiarimenti in merito alla **costituzione e mantenimento del Fondo Pluriennale Vincolato nell'ambito dei lavori pubblici** in attesa dell'adeguamento dei principi applicati al D.Lgs. n. 36 del 2023.

Infatti il nuovo codice appalti articola la progettazione secondo due livelli:

- **il progetto di fattibilità tecnico ed economica (PFTE)** che deve essere elaborato e sviluppato prevedendo un grado di approfondimento equivalente al vecchio progetto definitivo
- **il progetto esecutivo** (quindi con l'eliminazione della fase di progettazione definitiva).
-

Arconet ritiene che gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato secondo le modalità previste dal paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/ 2011, adeguandolo alle novità del D.Lgs. n. 36/2023 che, con riferimento alla progettazione, richiedono la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività riguardanti la realizzazione dell'opera. Ne consegue, quindi, la **possibilità per l'ente di poter costituire il Fondo Pluriennale Vincolato nel caso di avvio formale delle procedure di affidamento della progettazione di fattibilità tecnico ed economica.**

Nella stessa FAQ è inserito un possibile esempio di adeguamento del paragrafo 5.4.9 al D.Lgs. n. 36/ 2023.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 ha approvato il **nuovo codice dei contratti pubblici** le cui disposizioni hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023, anche se per alcune è stato previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, in cui si applicano quelle del vecchio codice.

Ricordiamo che **i principi contabili 4/1 e 4/2 del D.Lgs. 118/2011 sono disallineati rispetto al codice dei contratti** ed in attesa delle modifiche, analizziamo come devono regolarsi gli enti locali per le implicazioni in materia di **programmazione (adozione del DUP 2024-2026)** e del **bilancio di previsione**.

L'articolo 37 del nuovo Codice (*rispetto al testo previgente di cui all'articolo 21 del D.Lgs 50/2016 abrogato dal 1° luglio 2023*) prevede che le stazioni appaltanti:

- adottino il **programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi**. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria ed i principi contabili;
- approvino **l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità** e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

La novità per il programma triennale dei lavori ed i relativi aggiornamenti annuali riguarda l'innalzamento della soglia economica dei lavori che devono in esso essere contenuti, che passa da un importo stimato unitario pari o superiore a 100.000 a **150.000 euro**. Il programma contiene i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato.

I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), (*ovvero € 5.382.000*) sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Tutti e due i richiamati programmi dovranno essere redatti secondo gli schemi tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice, che non variano in modo significativo, se non per le novità innanzi citate, da quelli precedenti approvati con D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 (*abrogato dal 1° luglio 2023*).



Quindi dal 1° luglio 2023 il citato allegato I.5, all'articolo 9, prevede che i nuovi schemi si applicano per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-2025.

Con l'**allegato I.5** sono definiti:

- gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;
- le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

Importante: **I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.**

Per quanto riguarda il **programma degli acquisti di beni e servizi** ed i relativi aggiornamenti annuali, che **diventa triennale** (*prima era biennale*) e nel quale dovranno essere indicati gli **acquisti di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro** (*prima era di un importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro*). Si tratta di una modifica che ha sia la finalità di allineare la programmazione degli acquisti di beni e servizi alla programmazione triennale dei lavori e, innanzitutto, alla programmazione triennale degli enti locali contenuta nel DUP e nel bilancio di previsione, che quella di escludere gli appalti inferiori a 140.000 euro, per i quali si potrà quindi procedere senza la relativa previsione nel programma.

Il principio contabile della programmazione (nell'attuale versione) allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 prevede che la Sezione Operativa del DUP contenga anche il programma "biennale" di forniture e servizi. Inoltre, lo stesso principio contabile statuisce che **il programma è approvato con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni**, e quindi già nel DUP 2024/2026.

In definitiva nella programmazione di bilancio 2024-2026, dovranno quindi essere adottati i NUOVI MODELLI: programma triennale opere pubbliche e programma triennale acquisti di beni e servizi.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN

MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE P.O.

L'Aran con l'orientamento applicativo CFL227 del 06/09/2023 ha chiarito che la disciplina contenuta all'art. 23, comma 5, del CCNL del 16 novembre 2022, relativa **alla maggiorazione della retribuzione di posizione per il personale con incarico di EQ**, è applicabile al caso in cui il personale sia utilizzato da altro Ente per un periodo a tempo determinato ma a tempo parziale.

Uno dei presupposti per l'applicazione della disciplina contrattuale prevista dal citato CCNL 16/11/2022 è quello che debba trattarsi di "*personale utilizzato a tempo parziale*"; pertanto, la specifica norma contenuta al comma 5 ultimo alinea, sulla possibilità di aumentare la retribuzione di posizione di un incaricato di EQ **fino al 30%, anche in eccedenza al limite complessivo**, non è applicabile se il dipendente interessato viene utilizzato da un altro Ente a tempo pieno.

BUONO PASTO

Con l'orientamento CFL228 ha chiarito quali regole detta il CCNL in ordine al monte ore giornaliero da lavorare per la maturazione del buono pasto.

La nuova disciplina contrattuale introdotta dall'art. 35, comma 2 del CCNL del 16 novembre 2022, rispetto alla previgente disciplina contenuta negli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, ha previsto la **possibilità di riconoscere il buono pasto** (*oppure di usufruire della mensa*), oltre che per la prestazione lavorativa svolta al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, anche per attività lavorativa prestata al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, purché sia effettuata una **pausa non inferiore ai trenta minuti**.

Come in passato, il CCNL si è limitato semplicemente ad individuare i presupposti di carattere generale richiesti per il riconoscimento del buono pasto rinviando all'autonomo potere decisionale, spettante ai singoli enti del comparto, la disciplina di dettaglio degli aspetti applicativi dell'istituto contrattuale, previo confronto con le organizzazioni sindacali ex art. 5, comma 3, lett. m) del CCNL 16.11.2022. Sono gli enti, quindi, che devono definire con il proprio regolamento le regole e le condizioni di dettaglio per la fruizione del buono pasto, ivi compresa l'entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, pomeridiane e serali o serali e notturne a tal fine richieste al personale.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

IMPORTO DA DESTINARE A PROGRESSIONI TRA LE AREE

L'Aran con orientamento CFL229 del 15/09/2023 ha risposto al quesito finalizzato a conoscere le modalità di calcolo dell'importo da destinare a progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 13, comma 8 del CCNL 16/11/2022 e, in particolare, se detta disponibilità massima, una volta interamente utilizzata, si ricostituisca anche per gli anni successivi, in modo che allo 0,55 per cento utilizzato il primo anno sia sommabile un ulteriore 0,55% anche l'anno successivo e così via.

Viene evidenziato che l'utilizzo delle risorse in questione (limitato al periodo di prima applicazione delle nuove disposizioni concernenti il nuovo sistema di classificazione e, quindi, fino al 31 dicembre 2025, come disposto dall'art. 13, comma 6 del CCNL 16.11.2022) **impegna stabilmente delle risorse finanziarie, sia per l'anno in cui avviene la progressione che per i successivi**. Si osserva, inoltre, che **lo 0,55% del monte salari 2018 rappresenta un limite massimo**.

Di conseguenza, se l'ente ha utilizzato tutta la disponibilità massima il primo anno non avrà più spazio per ulteriori progressioni verticali finanziate dallo 0,55% negli anni successivi. Diversamente, se nel 2023 ha utilizzato parzialmente l'importo massimo, ad esempio, per un importo, dello 0,15% avrà spazio per ulteriori utilizzi di risorse nei due anni successivi (il 2024 e il 2025), comunque complessivamente non superiori allo 0,40% residuo.

Ad esempio: se nel 2023 è stato utilizzato un importo pari allo 0,15% del m.s. 2018 e nel 2024 un ulteriore importo pari allo 0,30%, nel 2025 sarà possibile stanziare fino ad un ulteriore 0.10%.



RICORDIAMO

RILEVAZIONE DEI DATI DEI BENI IMMOBILI: PROROGA APERTURA APPLICATIVO

Segnaliamo che sul Portale Tesoro, Applicativo "*Immobili*", è stata comunicata la proroga di "*un paio di settimane*" per poter procedere all'aggiornamento dei dati del triennio e inviare la comunicazione, anche in termini di dichiarazione negativa, di cui all'art. 9 bis del D.Lgs. n. 33/2013.

L'applicativo rimarrà aperto oltre la data del 15 settembre in considerazione delle numerose richieste di supporto pervenute e dei caricamenti massivi in corso di elaborazione.

Si ricorda che anche dopo aver effettuato l'invio dei dati occorre controllare periodicamente, fino alla fine della rilevazione, l'area *DATI-CENSIMENTO* per verificare la presenza di comunicazioni o anomalie bloccanti, generate dalle dichiarazioni di altre Amministrazioni. In tal caso, anche successivamente alla trasmissione, fino al termine della rilevazione, sarà sempre possibile riaprire, lavorare le comunicazioni e le anomalie e poi trasmettere nuovamente i dati.

La comunicazione va inviata anche in termini di dichiarazione negativa.



RICORDIAMO

AMMINISTRAZIONE DIGITALE - ANPR ELETTORALE - CONTRIBUTO AI COMUNI

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha istituito, con Decreto n. 18/2023, un nuovo **contributo destinato ai Comuni** (per un totale di 22 milioni di euro) dalle risorse del Fondo complementare PNRR, valido anche **per integrare i dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione elettorale.**

Per richiedere i fondi, a partire dal 3 agosto 2023 i Comuni dovranno accedere alla web app di ANPR e seguire il percorso "Richiesta contributo liste elettorali".

Il contributo spettante a ciascun Comune è determinato in un **importo forfettario** (con metodo di rendicontazione **lump sum**) riconosciuto in funzione della fascia di popolazione residente che è determinata sulla base del dato ISTAT 2021 calcolato sulla popolazione residente al 1° gennaio 2022 cui appartiene il medesimo soggetto beneficiario, così come di seguito definito:

per le Fascia 1 (Comuni fino a 2.500 abitanti): **€ 1.683,60**;
per le Fascia 2 (Comuni 2.501 - 5.000 abitanti): **€ 2.806,00**;
per la Fascia 3 (Comuni 5.001 - 20.000 abitanti): **€ 3.928,40**
e così per altre quattro fasce di popolazione.

Il contributo è assegnato al Comune solamente all'esito positivo del controllo eseguito sul completamento delle attività di seguito indicate:

- risoluzione delle anomalie "doppia iscrizione" dei dati presenti nell'ANPR, riscontrabili nella sezione "Utilità e notifiche - download file" della Web Application ANPR;
- integrazione dei Web Services resi disponibili per l'acquisizione e l'aggiornamento puntuale della posizione elettorale dei cittadini di propria competenza;
- trasmissione nell'ANPR dei dati elettorali di tutti i cittadini di propria competenza, di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 17 ottobre 2022.

Ai fini dell'assegnazione del contributo, le attività di cui sopra devono essere **completate entro e non oltre il 1° dicembre 2023**, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022 per il programma "Servizi digitali e cittadinanza digitale" che prevede la redazione di un apposito rapporto entro tale data.

Dal 3 agosto le istruzioni operative saranno disponibili sul sito www.anagrafenazionale.interno.it.

Tale adempimento, laddove disatteso, non solo determinerà una violazione degli obblighi normativi previsti dall'articolo 62 del CAD e dai relativi decreti attuativi, ma renderà più difficoltoso procedere alla completa implementazione dell'ANPR, vanificando il processo di riforma finalizzato a promuovere interventi di semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino.



RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2023. Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo** sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
25 OTTOBRE	RICHIESTE CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE PICCOLI COMUNI	
31 OTTOBRE	INVIO MODELLO 770	
	LA GIUNTA PRESENTA AL CONSIGLIO:	
15 NOVEMBRE	<ul style="list-style-type: none"> • LA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP; • LO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO. 	
15 NOVEMBRE	IL C.C. APPROVA IL DUP IN APPOSITA E SPECIFICA SEDUTA "DEDICATA"	T.A.R. PUGLIA
30 NOVEMBRE	TERMINE ULTIMO PER LE VARIAZIONI AL BILANCIO	
30 NOVEMBRE	PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IRAP	
31 DICEMBRE	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE	
31 DICEMBRE	APPROVAZIONE IN C.C. BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026	



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.A.S. di Alessandro Gallo & C.

Macpal s.a.s. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015
CERTIFICATO N° 20001210005875

MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.A.S
DI GALLO ALESSANDRO & C.

tel. 0173 799526

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8
12060 BOSSOLASCO (CN)

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT